

Legge federale sull'imposizione degli oli minerali (LIOm)

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 131 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale¹;

visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 22 novembre 2005²;

visto il parere del Consiglio federale del 15 febbraio 2006³,

decreta:

I

La legge federale del 21 giugno 1996⁴ sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 2

² Il supplemento fiscale sugli oli minerali è restituito se il carburante è stato utilizzato per l'agricoltura, la silvicoltura, l'estrazione di pietra da taglio naturale o la pesca professionale.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

- ¹ RS **101**
- ² FF **2006** 2283
- ³ FF **2006** 2305
- ⁴ RS **641.61**

